

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89)290 def.

Bruxelles, 16 giugno 1989

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di Orientamento e di Garanzia, sezione Garanzia, e che abroga la direttiva del Consiglio 77/435/CEE, del 27 giugno 1977

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

- I. La presente proposta di regolamento prevede un sistema di controllo a posteriori dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debtrici, nel quadro del finanziamento da parte del FEAOG-Garanzie; il nuovo sistema sostituirebbe il sistema dei controlli contabili basato sulla direttiva 77/435/CEE.⁽¹⁾
- II. Nella sua relazione speciale del 17 ottobre 1984 sull'applicazione della direttiva 77/435/CEE⁽²⁾, la Corte dei Conti aveva denunciato i principali punti deboli rilevati negli Stati membri, indicando in quale misura la Commissione avrebbe potuto far sì che la direttiva venisse attuata in modo più soddisfacente.
- III. Dopo aver esaminato le norme della direttiva 77/435/CEE sulla scorta dell'esperienza acquisita, si è ritenuto necessario riorganizzare il sistema dei controlli contabili effettuati dalle autorità nazionali; tenuto conto delle disposizioni in causa, si è giudicato preferibile presentare il nuovo sistema in una proposta di regolamento.
- IV. La proposta iniziale di regolamento (CEE) del Consiglio (relativa al controllo del pagamento degli importi concessi all'esportazione di prodotti agricoli), presentata al Consiglio il 19 gennaio 1987⁽³⁾ e modificata dalla Commissione il 7 agosto 1987⁽⁴⁾ sulla base del parere del Parlamento, prevedeva un sistema di controllo contabile delle imprese che avevano ottenuto restituzioni all'esportazione. Nella presente proposta sono stati presi in considerazione soltanto i controlli fisici e documentali, mentre la parte relativa ai controlli contabili è stata ritirata; i controlli contabili sono quindi concentrati in un solo atto giuridico, che si estende così a tutte le operazioni finanziate dal FEAOG-Garanzia.
- V. Il nuovo sistema orizzontale di controlli contabili è più efficace nella lotta contro le frodi e le irregolarità, e prevede una partecipazione comunitaria al finanziamento di talune spese.
- VI. Le modalità d'applicazione potranno, se del caso, essere definite dalla Commissione in un secondo tempo (secondo la procedura del Comitato FEAOG).

(1) GU N° L 172 del 12.7.1977, pag. 17

(2) GU N° C 336 del 17.12.1984, pag. 1

(3) GU N° C 29 del 6.2.1987, pag. 5

(4) GU N° C 239 del 5.9.1987, pag. 4

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO**

relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di Orientamento e di Garanzia, sezione Garanzia, e che abroga la direttiva del Consiglio 77/435/CEE (1), del 27 giugno 1977

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2), gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare che le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) siano reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme indebitamente versate a seguito di irregolarità o negligenze;

considerando che il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debtrici può costituire un efficacissimo mezzo di sorveglianza delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAOG, sezione Garanzia; che tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri; che, inoltre, il presente regolamento non incide sulle disposizioni nazionali in materia di controllo che siano di portata più ampia di quelle delle disposizioni previste dal presente regolamento;

(1) GU L 172 del 12.7.1977, pag. 17.

(2) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 1.

considerando che gli Stati membri devono essere incoraggiati a rafforzare i controlli dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debtrici, effettuati in applicazione della direttiva 77/435/CEE;

considerando che l'applicazione da parte degli Stati membri delle norme previste dalla direttiva 77/435/CEE ha consentito di constatare la necessità di modificare il sistema esistente in funzione dell'esperienza acquisita; che è opportuno inserire dette modifiche in un regolamento, tenuto conto del carattere delle disposizioni in questione;

considerando che i documenti in base ai quali viene effettuato il controllo devono essere determinati in modo da consentire una verifica completa;

considerando che sia necessario che la scelta delle aziende da controllare sia effettuata in funzione, segnatamente, del carattere delle operazioni effettuate sotto la propria responsabilità e della ripartizione delle imprese beneficiarie o debtrici secondo la loro importanza finanziaria nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione Garanzia;

considerando, inoltre, che occorre stabilire un numero minimo di controlli dei documenti commerciali; che tale numero deve essere fissato applicando un metodo, che consenta di evitare eccessive differenze tra gli Stati membri dovute alla particolare struttura delle spese rispettive nel quadro del FEAOG, sezione Garanzia; che tale metodo può essere definito riferendosi al numero di imprese che rivestono una certa importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione Garanzia;

considerando che occorre definire i poteri dei funzionari incaricati dei controlli, nonché l'obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione per un certo periodo e di fornire le informazioni da essi richieste; che si deve, in particolare, prevedere la possibilità di sequestrare i documenti commerciali, in determinati casi;

considerando che, data la struttura internazionale del commercio agricolo e nella prospettiva del completamento del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri; che è altresì necessario elaborare a livello comunitario una documentazione centralizzata concernente imprese beneficiarie o debtrici stabilite in paesi terzi;

considerando che, se compete innanzitutto agli Stati membri adottare i propri programmi di controllo, è necessario che tali programmi siano approvati dalla Commissione, affinché possa svolgere la sua funzione di supervisione e di coordinamento, e che tali programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati; che i controlli possono così essere concentrati su settori o imprese ad alto rischio di frode;

considerando che i servizi che effettuano i controlli in applicazione del presente regolamento devono essere organizzati in modo indipendente dai servizi che effettuano i controlli prima del pagamento;

considerando che è necessario che ciascuno Stato membro crei un servizio specifico incaricato di seguire l'applicazione del presente regolamento e di coordinare la sorveglianza generale dei controlli effettuati a norma di detto regolamento; che i funzionari di detto servizio possono effettuare i controlli delle imprese a norma di detto regolamento;

considerando che è opportuno favorire il rinforzo dei servizi incaricati dell'applicazione di detto regolamento mediante una partecipazione della Comunità, a titolo temporaneo e decrescente, alle spese sostenute dagli Stati membri per assumere personale supplementare ed a alcune altre spese per la formazione del personale e dell'equipaggiamento dei servizi;

considerando che è opportuno procedere a una stima dei mezzi finanziari comunitari necessari alla realizzazione di tale azione; che tale importo si inquadra nelle prospettive finanziarie allegato all'accordo Interistituzionale del 29 giugno 1988 ⁽¹⁾; che gli stanziamenti effettivamente disponibili saranno determinati nella procedura di bilancio, conformemente a detto accordo;

considerando che le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli dei documenti commerciali devono essere coperte dal segreto professionale;

(1) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 33

considerando che è opportuno predisporre uno scambio di informazioni a livello comunitario, affinché i risultati dell'applicazione del presente regolamento possano essere utilizzati con maggiore efficacia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento riguarda il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAOG, sezione Garanzia, sulla base dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debtrici, appresso denominate "imprese".
2. Ai sensi del presente regolamento, per "documenti commerciali" si intende il complesso dei libri, dei registri, delle note e dei documenti giustificativi, la contabilità, nonché la corrispondenza relativa all'attività professionale dell'impresa, in qualsiasi forma, sempreché questi documenti siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Gli Stati membri procedono a controlli dei documenti commerciali delle imprese tenendo conto del carattere delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri vigilano affinché la scelta delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di rivelazione delle irregolarità nel quadro del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione Garanzia, tenuto conto dell'importanza finanziaria delle imprese.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano ogni anno un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese i cui introiti o debiti o la somma di essi, nell'ambito del sistema FEAOG, sezione garanzia, sono stati superiori a 60.000 ECU nell'anno precedente quello del controllo.

Le imprese la cui somma delle ricette o dei debiti è stata superiore a 100.000 ECU e che non sono state controllate in applicazione al presente regolamento durante il periodo di controllo precedente, saranno controllate obbligatoriamente.

Le imprese la cui somma delle ricette o dei debiti è stata inferiore a 10.000 ECU saranno controllate in applicazione al presente regolamento solamente per ragioni specifiche da indicare dagli Stati membri nel loro programma annuale di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

3. Nei casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle imprese aventi un legame diretto o indiretto con le imprese di cui all'articolo 1 del presente regolamento o con le operazioni concernate.
4. Il periodo di controllo si situa entro il 1 luglio e il 30 giugno dell'anno seguente.

Il controllo porta almeno sull'anno precedente il periodo di controllo; può essere esteso sul periodo di tre anni che precedono il periodo del contratto.

5. I controlli sistematici effettuati in applicazione del presente regolamento non pregiudicano i controlli effettuati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 283/72 e quelli effettuati conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 3

Qualora le imprese abbiano l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità delle disposizioni comunitarie o nazionali, il controllo della medesima comprende, nei casi appropriati, il raffronto con i documenti commerciali e, all'occorrenza, con le scorte detenute dall'impresa.

Articolo 4

Le imprese conservano i documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 3 per un periodo di almeno tre anni civili, a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui sono stati redatti.

Articolo 5

1. I responsabili delle imprese sono obbligati a esibire tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari agli agenti incaricati del controllo o alle persone a tal fine abilitate.
2. Gli agenti incaricati del controllo o le persone a tal fine abilitate possono esigere estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

1. Nei casi che possono costituire un'irregolarità commessa dall'impresa controllata ai danni del FEAOG si applicano le disposizioni nazionali in materia di sequestro dei documenti commerciali.
2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per imporre sanzioni alle persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

1. Qualora un'impresa abbia sede in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento e/o il versamento dell'importo considerato ha avuto o avrebbe dovuto aver luogo, gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui agli articoli 2 e 3.
2. Durante il primo trimestre dell'anno successivo a quello del pagamento, gli Stati membri comunicano un elenco delle imprese di cui al paragrafo 1 a ciascuno Stato membro in cui l'impresa è stabilita; detto elenco comprende tutti i particolari che consentono allo Stato membro destinatario di identificare l'impresa. Una copia di ciascun elenco viene comunicata alla Commissione.
3. Durante il primo trimestre dell'anno successivo a quello del pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento e/o il versamento dell'importo considerato ha avuto o avrebbe dovuto aver luogo negli Stati membri.

Articolo 8

1. Le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli di cui al presente regolamento sono coperte dal segreto professionale. Dette informazioni possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni da esse svolte negli Stati membri o nelle istituzioni delle Comunità, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento delle loro funzioni.
2. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di procedura giudiziaria.

Articolo 9

1. Anteriormente al 1° novembre successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull'applicazione del presente regolamento.
2. In detta relazione saranno esposte le difficoltà eventualmente incontrate e presentate, se del caso, proposte di miglioramento.
3. Gli Stati membri e la Commissione si consultano regolarmente in merito all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

1. Gli Stati membri elaborano programmi previsionali dei controlli che essi intendono effettuare, conformemente all'articolo 2 del presente regolamento, nel periodo di controllo successivo.
2. Ogni anno, anteriormente al 15 marzo, gli Stati membri comunicano alla Commissione il loro programma di cui al paragrafo 1, precisando:
 - il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto degli importi in questione;
 - i criteri seguiti nell'elaborazione dei programmi.
3. I programmi previsionali di cui al paragrafo 1 devono essere approvati dalla Commissione; all'occorrenza, essa comunica allo Stato membro interessato, anteriormente al 15 maggio, le sue richieste di modifica.

4. Il programma può essere oggetto di ulteriori adattamenti, resi necessari durante l'esecuzione del programma; gli adattamenti sono tempestivamente comunicati alla Commissione; entro due mesi dalla ricezione di detta comunicazione, la Commissione informa lo Stato membro interessato della propria approvazione del programma adattato o delle proprie richieste di modifica.

Articolo 11

1. Ciascuno Stato membro istituisce un servizio specifico incaricato di seguire l'applicazione del presente regolamento e

- sia l'esecuzione dei controlli previsti da parte di agenti alle dirette dipendenze del servizio,
- sia il coordinamento e la sorveglianza generale dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente regolamento siano ripartiti fra il servizio specifico e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento e la sorveglianza generale.

2. Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento devono essere organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi o da sezioni di essi incaricati dei pagamenti e dei controlli che li precedono.
3. Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, il servizio specifico di cui al paragrafo 1 adotta tutte le iniziative e le disposizioni necessarie.

4. Il servizio specifico provvederà inoltre:

- alla formazione degli agenti nazionali incaricati dei controlli di cui al presente regolamento, affinché acquisiscano le nozioni necessarie all'espletamento dei loro compiti;
- alla gestione delle relazioni di controllo e di tutta la documentazione in rapporto con i controlli effettuati e previsti in applicazione del presente regolamento.

5. Il servizio è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all'espletamento dei compiti di cui ai paragrafi 3 e 4.

Il numero e la formazione degli agenti sono adeguati all'espletamento dei suddetti compiti.

Articolo 12

La Comunità partecipa alle spese effettive sostenute dagli Stati membri per la remunerazione del personale, assunto dal 1° gennaio 1990 e destinato esclusivamente al :

- servizio specifico di cui all'articolo 11
- ad altri servizi nazionali nella misura in cui si tratti di personale esclusivamente incaricato dei controlli previsti dal presente regolamento

La partecipazione finanziaria comunitaria si attua in ragione del 50% per i primi tre anni e del 25% per il quarto e quinto anno, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1990, nei limiti di un importo globale di

- 500 000 ECU per i primi tre anni e 250 000 ECU per il quarto e il quinto anno per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Regno Unito;
- 250 000 ECU per i primi tre anni e 125 000 ECU per il quarto e quinto anno per quanto riguarda il Belgio, la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Portogallo e
- 50 000 ECU per i primi tre anni e 25 000 ECU per il quarto e il quinto anno per quanto riguarda il Lussemburgo.

Al sensi del presente regolamento si intende per "remunerazione" lo stipendio, escluso le imposte e i prelievi fiscali, degli agenti incaricati dell'applicazione del presente regolamento e le spese di trasferta derivanti dall'espletamento dei loro compiti.

Articolo 13

La Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri per la formazione del personale dei servizi incaricati dell'applicazione del presente regolamento in ragione del 50% per i primi tre anni e del 25% per il quarto e il quinto anno, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1990, nei limiti di un importo globale di:

- 100 000 ECU per i primi tre anni e 50 000 ECU per il quarto e il quinto anno per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Regno Unito;
- 50 000 ECU per i primi tre anni e 25 000 ECU per il quarto e il quinto anno per quanto riguarda il Belgio, la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Portogallo e
- 10 000 ECU per i primi tre anni e 5 000 ECU per il quarto e il quinto anno per quanto riguarda il Lussemburgo.

Articolo 14

La Comunità partecipa alle spese effettive sostenute dagli Stati membri per l'acquisto di materiale informatico e d'ufficio necessario per i servizi incaricati dell'applicazione del presente regolamento, in ragione del 100% nei limiti di un importo di

- 100 000 ECU per la Repubblica federale di Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Regno Unito;
- 60 000 ECU per il Belgio, la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Portogallo e
- 20 000 ECU per il Lussemburgo.

Articolo 15

1. L'importo massimo delle spese comunitarie stimato necessario per la realizzazione dell'azione instaurata dal presente regolamento ammonta a 5,74 Mio di ECU per il primo anno, 4,86 Mio di ECU per il secondo e il terzo anno e 2,43 Mio di ECU per il quarto e il quinto anno.
2. Il bilancio determina l'importo degli stanziamenti disponibili annualmente.

Articolo 16

L'importo annuo delle spese a carico della Comunità è fissato dalla Commissione in base a indicazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 17

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 18

Per il controllo delle spese specifiche finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 19

Gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente regolamento, nonché ai sistemi informatici di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

Articolo 20

1. La direttiva 77/435/CEE è abrogata.
2. In tutti gli atti comunitari in cui si fa riferimento alla direttiva 77/435/CEE, detto riferimento si considera fatto ai corrispondenti articoli del presente regolamento.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

SCHEDA FINANZIARIA

DATA: 1.6.89

1. LINEA DI BILANCIO: 298 STANZIAMENTI: 70 LIO ECU (dei quali 16 Mio per la Direttiva 77/435) ¹⁹⁹⁰

2. TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di regolamento del Consiglio relativo ai controlli da parte degli Stati membri delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAOG-sezione Garanzia e che abroga la direttiva del Consiglio 77/435/CEE del 27 giugno 1977.

3. BASE GIURIDICA: Art. 43 del Trattato

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Nuovo sistema di controllo contabile delle imprese FEAOG-Garanzia; rinforzo della lotta contro la frode e le irregolarità.

5. INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI	ESERCIZIO IN CORSO (89)	ESERCIZIO SUCCESSIVO (90)
5.0. SPESE A CARICO			
- DEL BILANCIO DELLE CE (INTERVENTI) (1)	5,74 mio Ecu massimo	niente	5,74 mio Ecu massimo
- DEI BILANCI NAZIONALI (2)			
5.1. [REDACTED] [REDACTED] (PRELEVI/DATI DOGANALI) SUL PIANO NAZIONALE			

5.0.1. PREVISIONI DELLE SPESE	1991	1992	1993	1994
[REDACTED]	4,86 mio Ecu massimo	4,86 Mio Ecu massimo	2,43 Mio Ecu massimo	Mio Ecu massimo

5.2. METODO DI CALCOLO: Impatti massimi sui bilanci 1990-1994 vedasi allegati.

6.0. [REDACTED]

6.1. [REDACTED]

6.2. [REDACTED] XXXXXX

6.3. STANZIAMENTI DA INSCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI SI

OSSERVAZIONI:

(1) Il rinforzo dei controlli potrebbe avere un effetto preventivo sulle frodi e irregolarità e potrebbe sboccare sull'accertamento d'irregolarità per le quali certe somme pagate indebitamente potrebbero essere recuperate.

(2) Le spese nazionali per retribuire agenti supplementari e per la formazione del personale aumenteranno necessariamente.

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 77/435/CEE

Effets budgétaires maximaux pendant les 5 premières années

1) **Calcul de base**

a) 2 groupes d'Etats membres

- groupe A : RFA, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni
- groupe B : Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Pays-Bas et Portugal

et le Luxembourg.

b) Rémunération (art.12) :

Calcul à partir de :

- pour A : 1.000.000 ECU
- pour B : 500.000 ECU
- pour Luxembourg : 100.000 ECU

pour les trois premières années le maximum a été obtenu en multipliant ces montants avec 50 %, pour les deux dernières avec 25 %.

c) Frais de formation (art.13) :

Calcul à partir de (20% des rémunérations sous a)):

- pour A : 200.000 ECU
- pour B : 100.000 ECU
- pour Luxembourg : 20.000 ECU

pour les trois premières années le maximum a été obtenu en multipliant ces montants avec 50 %, pour les deux dernières avec 25 %.

2) **Calcul par année**

Année 1 - 1990 (50 % + frais d'installation à 100%)

a) pour rémunérations (art.12)

500.000 X 5	=	2.500.000
250.000 X 6	=	1.500.000
50.000 X 1	=	50.000

4.050.000 ECU

b) pour formation (art.13)

100.000 X 5	=	500.000
50.000 X 6	=	300.000
10.000 X 1	=	10.000

810.000 ECU

c) pour matériel informatique et bureautique (art.14)

100.000 X 5	=	500.000
60.000 X 6	=	360.000
20.000 X 1	=	20.000

880.000 ECU

TOTAL = 5.740.000 ECU

Année 2 et Année 3 1991-1992 (50 %)

a) pour rémunérations (art.12)

500.000 X 5	=	2.500.000
250.000 X 6	=	1.500.000
50.000 X 1	=	50.000

4.050.000 ECU

b) pour formation (art.13)

100.000 X 5	=	500.000
50.000 X 6	=	300.000
10.000 X 1	=	10.000

810.000 ECU

TOTAL (par année) : 4.860.000 ECU

Année 4 et Année 5 1993-1994 (25 %)

a) pour rémunération (art.12)

250.000 X 5	-	1.250.000
125.000 x 6	-	750.000
25.000 X 1	-	25.000
		<hr/>
		2.025.000 ECU

b) pour formation (art.13)

50.000 X 5	-	250.000
25.000 X 6	-	150.000
5.000 X 1	-	5.000
		<hr/>
		405.000 ECU

TOTAL(par année) = 2.430.000 ECU

3) **Effet budgétaire total (maximun) pour tout le projet pendant les cinq années :**

Année 1 (1990):	5.740.000 ECU
Année 2 (1991):	4.860.000 ECU
Année 3 (1992):	4.860.000 ECU
Année 4 (1993):	2.430.000 ECU
Année 5 (1994):	2.430.000 ECU

TOTAL 20.320.000 ECU

Fiche d'impact sur les PME et l'emploi du projet de proposition de règlement du Conseil relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA - section "Garantie", abrogeant la directive du Conseil n° 77/435/CEE du 27 juin 1977

1. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DECOULANT DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ENTREPRISES :

Le projet prévoit un nouveau système de contrôles comptables a posteriori qui ne devrait pas entraîner d'obligations administratives nouvelles pour les entreprises.

2. AVANTAGES POUR L'ENTREPRISE

Eventuellement des PME peuvent participer à l'organisation des cours de formation (art. 13 de la proposition) et à l'installation de matériel informatique et bureautique (art. 14 de la proposition).

3. INCONVENIENTS POUR L'ENTREPRISE
(coûts supplémentaires)

Non

4. EFFETS SUR L'EMPLOI

Nuls sur les emplois des entreprises

5. Y A-T-IL EU CONCERTATION PREALABLE AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX ?

Non

6. Y A-T-IL UNE APPROCHE ALTERNATIVE MOINS CONTRAIGNANTE ?

Le nouveau système de contrôle, visé sous 1 ne devrait pas entraîner de nouvelles contraintes pour les entreprises.

Commissione delle Comunità europee

COM(89) 290 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

16.6.1989

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo

Serie : DOCUMENTI

1989 — 21 pag. — Formato cm 21,0 × 29,7

IT

ISSN : 0254-1505

ISBN : 92-77-51093-5

N. di catalogo : CB-CO-89-253-IT-C

COM(89) 290 def.

DOCUMENTI

Lab 005 (88/100)

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IT

03

16.6.1989

N. di catalogo : CB-CO-89-253-IT-C

ISBN : 92-77-51093-5

€

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE